

**DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2025**  
**22/2025/R/EEL**

**AGGIORNAMENTI DELLA REGOLAZIONE FINALIZZATI A CONCILIARE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LA NECESSITÀ DI UNO SVILUPPO RAZIONALE ED EFFICIENTE DELLE RETI ELETTRICHE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1325<sup>a</sup> riunione del 28 gennaio 2025

### **VISTI:**

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia (rifusione);
- il Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE (di seguito: Regolamento AFIR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/2000);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 16 marzo 2023, recante "Modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica – PUN" (di seguito: decreto 16 marzo 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2020, 541/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 541/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e i relativi allegati A (TIT) e C (TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 634/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2023/R/eel);
- la norma tecnica CEI 0-21:2022-03, recante “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e la connessa variante V1 (di seguito: norma CEI 0-21”);
- la specifica CEI PAS 57-127, recante “Controllore di Infrastruttura di Ricarica (CIR) per veicoli elettrici”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 settembre 2022, 449/2022/R/eel, recante “Iniziative regolatorie a supporto della progressiva decarbonizzazione dei consumi e per l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 210/2021 e nel D.lgs. 199/2021 in tema di mobilità elettrica. Ricognizione, quadro di riferimento e scenari” (di seguito: documento per la consultazione 449/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 540/2023/R/eel, recante “Iniziative regolatorie a supporto della progressiva decarbonizzazione dei consumi e per l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 210/21 e nel D.lgs. 199/21 in tema di mobilità elettrica. Proposte di revisione della regolazione” (di seguito: documento per la consultazione 540/2023/R/eel);
- le osservazioni e i commenti ricevuti dall’Autorità in risposta al documento di consultazione 540/2023/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 giugno 2024, 239/2024/R/com, recante “Orientamenti in materia di scenari per i Piani di sviluppo delle reti energetiche” (di seguito: documento per la consultazione 239/2024/R/com);
- la raccomandazione n. 03/2023 dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER) del 19 dicembre 2023 contenente proposte di modifica del Regolamento della Commissione (UE) 2016/631 del 24 aprile 2016 che stabilisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei generatori e del Regolamento della Commissione (UE) 2016/1388 del 17 agosto 2016 che stabilisce un codice di rete relativo alla connessione della domanda (di seguito: raccomandazioni ACER di dicembre 2023);
- i contributi finora trasmessi dalle associazioni partecipanti ai *Focus group* sulla mobilità elettrica istituiti dall’Autorità, con particolare riferimento ai temi delle tariffe applicabili presso i punti di ricarica in luoghi accessibili al pubblico;
- la nota trasmessa via posta elettronica dagli uffici della società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) agli uffici dell’Autorità in data 21 novembre 2024, in merito allo stato di avanzamento della sperimentazione avviata con deliberazione 541/2020/R/eel (di seguito: comunicazione GSE di novembre 2024);
- la nota trasmessa via posta elettronica dagli uffici della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito: RSE) agli uffici dell’Autorità in data 9 settembre 2024, in merito allo stato di avanzamento della sperimentazione avviata dalla stessa società per implementare dispositivi di ricarica rispondenti all’allegato X

della norma CEI 0-21 e alla specifica PAS 57-127 (nel seguito: comunicazione RSE di settembre 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il documento per la consultazione 540/2023/R/eel, anche sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito della ricognizione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione 449/2022/R/eel, l'Autorità ha formulato proposte tese a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, assicurando al contempo uno sviluppo razionale ed efficiente delle reti elettriche a cui le stazioni di ricarica dei veicoli vengono connesse;
- anche sulla base dei primi contributi ricevuti in merito alle proposte formulate con il documento per la consultazione 540/2023/R/eel, con la deliberazione 634/2023/R/eel l'Autorità ha previsto:
  - relativamente all'iniziativa sperimentale avviata con la deliberazione 541/2020/R/eel:
    - a) di prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione dei criteri sperimentali di gestione dei misuratori elettronici installati presso i punti di prelievo che hanno aderito alla sperimentazione;
    - b) di riaprire i termini per consentire l'adesione di nuovi clienti dal 15 febbraio al 31 dicembre 2024;
    - c) che un'eventuale ulteriore riapertura dei termini per aderire alla sperimentazione oltre il 31/12/2024 possa venire disposta con successivo provvedimento solo a fronte di una revisione dei requisiti di ammissibilità dei dispositivi di ricarica che faccia esplicito riferimento a quanto previsto dall'Allegato X alla norma CEI 0-21;
  - di dare mandato al Direttore della Divisione Energia per costituire e coordinare tavoli tecnici (*Focus group* sulla mobilità elettrica), che coinvolgano i principali portatori di interesse nei settori della distribuzione e vendita di energia elettrica nonché della mobilità elettrica, a cui affidare la valutazione approfondita degli aspetti applicativi funzionali all'aggiornamento della definizione della tipologia contrattuale introdotta dal TIT all'articolo 2, comma 2, lettera c), e delle strutture tariffarie applicabili ai punti di prelievo che ad essa afferiscono, all'eventuale sviluppo delle iniziative sperimentali già in corso e alla rimozione di eventuali ostacoli di natura regolatoria alla diffusione della mobilità sostenibile;
  - che la partecipazione ai *Focus group* sulla mobilità elettrica costituisca forma speciale di consultazione dei soggetti interessati, in deroga alla Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità di cui all'Allegato A della deliberazione 23 dicembre 2014, n. 649/2014/A.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione del mandato affidatogli, il Direttore della Divisione Energia ha convocato, rispettivamente per il 24 aprile e il 10 luglio 2024, riunioni dei *Focus group* sulla mobilità elettrica;
- nel corso di tali riunioni:
  - gli Uffici dell’Autorità hanno illustrato valutazioni approfondite sulle possibili modalità applicative delle proposte formulate nel documento per la consultazione 540/2023/R/eel, reso disponibili dati inerenti all’effettivo utilizzo di alcune migliaia di stazioni di ricarica nonché i risultati di prime analisi e sottoposto ai partecipanti ulteriori spunti di consultazione su aspetti applicativi di proposte già formulate nel documento per la consultazione 540/2023/R/eel;
  - gli ulteriori spunti di cui al precedente alinea hanno riguardato, in particolare, la revisione dell’attuale struttura tariffaria applicabile alle sole utenze in bassa tensione che alimentano esclusivamente punti di ricarica in luoghi accessibili al pubblico (di seguito: “tariffa BTVE”) e l’introduzione di requisiti per l’accesso a tale specifica struttura tariffaria;
  - gli enti e le associazioni partecipanti hanno fornito proprie considerazioni in merito a tali spunti e, in alcuni casi, anche ulteriori dati e informazioni utili alle valutazioni;
- con riferimento agli scenari di sviluppo e alle modalità di utilizzo delle stazioni di ricarica (di seguito: SdR), le analisi compiute nell’ambito dei *Focus group* di cui al precedente alinea hanno consentito di evidenziare che:
  - a) mentre finora la larga maggioranza delle SdR è stata connessa in bassa tensione con potenze inferiori ai 50 kW, nell’ultimo anno il mercato ha mostrato una chiara preferenza per la diffusione di SdR veloci e ultraveloci e tale tendenza è prevista proseguire anche nei prossimi due anni, anche per effetto dei bandi di finanziamento promossi nell’ambito del PNRR;
  - b) i dati raccolti negli ultimi anni in merito all’effettivo utilizzo dei punti di connessione (POD) ai quali viene applicata la tariffa BTVE hanno confermato la tendenza – già evidenziata in passato – a mostrare fattori di utilizzo nettamente inferiori (fino a dieci volte) rispetto a quelli caratteristici di altri POD di pari potenza ma che alimentano carichi diversi dalle SdR;
  - c) molte SdR risultano alimentate da connessioni di capacità superiore alle effettive necessità mostrate finora, in termini di potenza disponibile rispetto alla potenza totale erogabile dalla SdR connessa o di potenza massima prelevata rispetto alla disponibile;
  - d) ciononostante, segnalazioni di alcune imprese distributrici e dati relativi ai prelievi di energia registrati in alcune SdR mostrano l’occorrenza di picchi di potenza anche superiori alla potenza disponibile alla connessione; tale fenomeno risulta particolarmente problematico per le reti di distribuzione laddove, in corrispondenza di una connessione in bassa tensione, vengano registrati picchi di potenza molto superiori alla potenza disponibile e tali da

- meritare una nuova connessione in media tensione con conseguente necessità di realizzare una nuova cabina di trasformazione;
- con riferimento specifico alle strutture tariffarie, le principali conclusioni emerse durante le attività dei *Focus group* vengono riassunte di seguito:
    - a) come già illustrato anche nei documenti per la consultazione 449/2022/R/eel e 540/2023/R/eel l'attuale tariffa BTVE, caratterizzata da una struttura monomia in energia, non è in grado di trasmettere agli operatori che realizzano e gestiscono SdR (nel seguito: CPO) un segnale economico che rifletta efficacemente i costi che l'installazione e l'utilizzo delle SdR inducono sulle reti elettriche;
    - b) in questo contesto, l'Autorità ha ribadito la necessità di introdurre correttivi alla tariffa BTVE applicata finora, per migliorarne l'efficacia nel riflettere i costi che l'utilizzo delle SdR comporta sulle reti elettriche, in termini di necessità di investimento per potenziamenti e ulteriori estensioni;
    - c) l'adozione di una struttura di tipo biorario per la tariffa BTVE potrebbe rappresentare un segnale di prezzo efficace nello spingere i clienti verso un maggior ricorso alla ricarica notturna o nei giorni festivi, con benefici effetti in termini di riduzione del rischio di contemporaneità dei prelievi con altre utenze, ma ciò avverrebbe prevalentemente nelle stazioni di ricarica collocate in aree urbane e soprattutto in quelle a bassa potenza, dove la sosta dei veicoli dura più a lungo;
    - d) tuttavia, anche introducendo quest'eventuale differenziazione dei corrispettivi per fasce orarie, il mantenimento di una struttura tariffaria monomia in energia potrebbe non risultare efficace nel contrastare il citato sovradimensionamento osservato in alcune connessioni dedicate ad alimentare SdR e nel ridurre l'entità dei picchi di prelievo;
    - e) inoltre, alla luce della diffusione sempre maggiore – già registrata e prevista per il futuro – delle SdR connesse in media tensione, anche le strutture tariffarie applicabili a questo livello di tensione meritano particolare attenzione;
    - f) secondo le imprese distributrici e di vendita, l'eventuale modifica della struttura tariffaria BTVE o l'introduzione di nuove tipologie di utenza imporrebbe la necessità di adeguamenti dei sistemi informativi e di fatturazione che richiederebbero tempi di realizzazione almeno pari a nove mesi;
  - con riferimento ai dati resi disponibili nell'ambito dei *Focus group* relativi all'effettivo utilizzo di alcune migliaia di SdR, undici soggetti tra aziende, università ed enti di ricerca si sono impegnati a compiere analisi di diversa tipologia e a restituire i risultati all'Autorità entro il mese di aprile 2025;
  - con riferimento specifico all'eventuale introduzione di nuovi requisiti per poter accedere alla tariffa BTVE, le principali conclusioni emerse durante le attività dei *Focus group* vengono riassunte di seguito:
    - a) la proposta, già formulata nell'ambito del documento per la consultazione 540/2023/R/eel, di valutare l'impatto sulla rete di una stazione di ricarica in luoghi accessibili al pubblico anche in funzione del rapporto tra la potenza erogabile ai veicoli e la potenza richiesta alla rete (nel seguito: indice ECF)

ha ricevuto commenti contrastanti, tra chi ritiene che sia superfluo (perché gli operatori sono già naturalmente propensi ad ottimizzare le installazioni) e troppo complesso da implementare dal punto di vista procedurale e chi, invece, ritiene questa proposta percorribile e utile, innanzitutto per evitare sovradimensionamenti che saturano inutilmente la capacità delle reti;

- b) in merito al medesimo tipo di requisito, un'associazione evidenzia il rischio che, per rispettare il valore minimo di ECF eventualmente imposto, il gestore della SdR possa tendere a chiedere una potenza disponibile più bassa del necessario e poi a superarla sistematicamente, vanificando l'effetto positivo auspicato sul dimensionamento delle reti;
- c) la maggioranza dei soggetti non evidenzia criticità in merito all'eventuale introduzione dei requisiti previsti da normativa nazionale e comunitaria per le SdR in luoghi accessibili al pubblico, quali l'obbligo di registrazione della SdR nella Piattaforma unica nazionale e l'obbligo di essere abilitata alla ricarica intelligente, ai sensi del Regolamento AFIR, per le SdR nuove o ristrutturate;
- d) dall'analisi dei dati raccolti in merito all'effettivo funzionamento ed alla configurazione del campione di alcune migliaia di stazioni di ricarica connesse sia in media sia in bassa tensione, è emerso come esista la concreta possibilità di realizzare stazioni di ricarica caratterizzate da un uso efficiente della potenza disponibile – cioè caratterizzate da valori di ECF superiori al 40%, come avviene in poco più della metà dei casi analizzati – e, al contempo, come il fenomeno dei superamenti della potenza disponibile abbia una rilevanza non trascurabile.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione di quanto disposto dal decreto 16 marzo 2023, il GSE ha attivato uno strumento telematico online, detto Piattaforma unica nazionale (PUN), che raccoglie molte informazioni tecniche relative ai punti di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
- il summenzionato decreto prevede, all'articolo 5, che tutti i gestori delle infrastrutture di ricarica in luoghi accessibili al pubblico siano tenuti a fornire al GSE informazioni relative alle infrastrutture di ricarica da loro gestite e a mantenerle aggiornate; il medesimo decreto prevede altresì, tra le funzionalità minime della PUN, l'acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.A;
- il Regolamento AFIR:
  - a) definisce, all'articolo 2, i concetti di “punto di ricarica”, “stazione di ricarica” e “gruppo di stazioni di ricarica” e “infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico”, che introducono alcune variazioni e precisazioni terminologiche rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa;

- b) prevede, all'articolo 5, paragrafi 7 e 8, l'obbligo per i gestori dei punti di ricarica di provvedere affinché tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico da loro gestiti siano connessi digitalmente e, se realizzati dopo il 13 aprile 2024 o ristrutturati dopo il 14 ottobre 2024, siano in grado di effettuare ricariche intelligenti;
- nelle proprie raccomandazioni di dicembre 2023, ACER ha proposto alla Commissione Europea di modificare i due codici di rete (rispettivamente per generazione e per consumo), in modo tale da definire regole comuni a livello europeo per le connessioni di apparecchi quali, tra gli altri, stazioni di ricarica di veicoli elettrici V1G e V2G e pompe di calore, specificando requisiti cogenti per ciascuna nuova connessione; tali requisiti sono specifici per ogni tipologia di apparecchio - anche di piccola taglia.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sulla base di quanto previsto dalla norma tecnica CEI 0-21, in particolare al suo Allegato X e alla PAS 57-127, la società RSE ha avviato un'attività sperimentale tesa alla messa a punto e alla verifica di funzionamento di controllori di infrastruttura di ricarica (CIR), che ha previsto il coinvolgimento di molte aziende impegnate nella realizzazione di dispositivi di ricarica per i veicoli elettrici;
- con la propria comunicazione di settembre 2024, RSE ha comunicato all'Autorità che, sulla base di quanto emerso nella sperimentazione di cui al precedente alinea, non è al momento possibile prevedere che l'immissione nel mercato di dispositivi di ricarica dotati di un CIR conforme all'Allegato X possa avvenire prima della seconda metà del 2025, anche in ragione della sopravvenuta necessità di integrare la PAS 57-127; in proposito, un'associazione che riunisce molti costruttori di questi dispositivi ritiene che tale scadenza sia da posticipare al primo semestre 2026;
- con la propria comunicazione di novembre 2024, GSE ha trasmesso all'Autorità dati e informazioni relativi allo stato di attuazione della sperimentazione avviata con deliberazione 541/2020/R/eel, dai quali emerge che nel 2024 l'interesse dei clienti finali per questa iniziativa è nettamente cresciuto rispetto ai primi due anni di funzionamento.

**RITENUTO CHE:**

- coerentemente con quanto già previsto dalla deliberazione 634/2023/R/eel, sia necessario intervenire già nel corso del 2025 per iniziare ad adeguare la regolazione al fine di stimolare i gestori delle SdR ad un utilizzo razionale ed

efficiente delle reti elettriche a cui vengono commesse le SdR in luoghi accessibili al pubblico;

- sia opportuno introdurre nella regolazione oggi vigente alcuni aggiornamenti tesi ad assicurare che questa risulti coerente con i recenti sviluppi della normativa nazionale e comunitaria;
- relativamente alla disciplina tariffaria applicabile ai punti di prelievo dedicati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, sia altresì opportuno avviare un percorso di adeguamento della regolazione, teso a favorire sia un proficuo coordinamento con le normative di settore sia un'attenzione sempre maggiore all'uso efficiente delle reti elettriche e, dunque, a tal fine:
  - il TIT venga modificato in modo tale che, a decorrere dall'1 luglio 2025, la tariffa BTVE possa venire applicata ai soli POD che alimentano esclusivamente infrastrutture di ricarica in regola con il rispetto degli obblighi definiti dall'articolo 5 del decreto 16 marzo 2023 e dall'articolo 5, paragrafi 7 e 8, del regolamento AFIR;
  - vengano sviluppate procedure informatiche atte a favorire uno scambio di dati e un'interazione automatizzata tra le banche dati della Piattaforma unica nazionale gestita dalla società GSE S.p.A. e del Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A.;
  - con successivo provvedimento vengano altresì definite le modalità con cui verificare che, dall'1 aprile 2026, l'applicabilità della tariffa BTVE sia limitata ad utenze che dimostrano un uso efficiente delle reti, evitando sovradimensionamenti o superi della potenza disponibile, e in particolare:
    - a) la cui potenza disponibile alla connessione non superi la somma delle potenze nominali erogabili dalle infrastrutture di ricarica da questa alimentate, così come risultante dai dati contenuti nella Piattaforma unica nazionale;
    - b) non siano incorse, nei precedenti dodici mesi, in sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della potenza disponibile, come specificati al comma 8.2 del TIC;
  - in merito alla modifica delle strutture tariffarie esistenti o all'introduzione di nuove, funzionali anche al funzionamento delle SdR connesse in media tensione, in considerazione dei tempi di sviluppo e degli impatti che questo tipo di modifiche della regolazione comportano sui sistemi informatici di tutti gli operatori e sul Sistema Informativo Integrato, sia opportuno compiere ulteriori valutazioni, anche al fine di tenere conto dei risultati delle analisi attualmente in corso sulla banca dati dei profili di prelievo di energia dalle stazioni di ricarica in luoghi accessibili al pubblico e delle previsioni contenute nei codici di rete europei di prossima emanazione;
- relativamente all'iniziativa sperimentale avviata con la deliberazione 541/2020/R/eel, alla luce delle informazioni fornite da RSE e da associazioni di categoria sull'attuale indisponibilità sul mercato di dispositivi conformi

all'allegato X della norma CEI 0-21 e delle informazioni fornite da GSE in merito al crescente successo di questa iniziativa, sia opportuno procedere a:

- prorogare fino al 30 giugno 2027 l'applicazione dei criteri sperimentali di gestione dei misuratori elettronici installati presso i punti di prelievo che hanno aderito alla sperimentazione;
- riaprire dal 12 febbraio ed estendere fino al 30 giugno 2026 i termini per consentire l'adesione di nuovi clienti;
- verificare con il CEI la possibilità di procedere entro il 31 luglio 2025 ad una revisione della normativa tecnica rilevante per l'implementazione di "controllori d'infrastruttura di ricarica", tesa ad accelerare l'immissione sul mercato di dispositivi di ricarica conformi all'Allegato X alla CEI 0-21

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche al TIT e disposizioni attuative*

- 1.1 A decorrere dall'1 luglio 2025, il TIT viene modificato come segue:
- a) all'articolo 1, comma 1, la definizione di "*punto di ricarica*" viene sostituita dalla seguente: "*infrastruttura di ricarica è una stazione di ricarica o un gruppo di stazioni di ricarica, come definite all'articolo 2, paragrafi 51 e 52, del Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023*";
  - b) all'articolo 1, comma 1, la definizione di "*punto di ricarica in luoghi accessibili al pubblico*" viene sostituita dalla seguente "*infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico è un'infrastruttura di ricarica ubicata in un sito o in locali aperti al pubblico generale, indipendentemente dal fatto che si trovi in una proprietà pubblica o privata, che si applichino limitazioni o vengano condizioni per l'accesso al sito o al locale e indipendentemente dalle condizioni d'uso ad essa applicabili*";
  - c) all'articolo 2, comma 2, lettera c), le parole "*per utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico*;" sono sostituite dalle parole "*per utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva di un'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico in regola con gli obblighi definiti all'articolo 5 del DM 16/3/2023 e all'articolo 5, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023*";
  - d) all'articolo 2, comma 5, le parole "*Tale richiesta può essere revocata su richiesta del medesimo titolare e in tal caso si applicano corrispettivi definiti con riferimento alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2,*

*lettera d).” sono sostituite dalle parole “Tale richiesta può essere revocata su richiesta del medesimo titolare, che è in ogni caso tenuto a comunicare il sopravvenuto inadempimento degli obblighi richiamati al comma 2.2, lettera c). In ambedue i casi, si applicano corrispettivi definiti con riferimento alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera d).”.*

- 1.2 Entro il 31 maggio 2025, i titolari di punti di prelievo afferenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT presentano la richiesta di revoca di cui al comma 2.5 del TIT relativa ai punti che non adempiono agli obblighi specificati al precedente comma 1, lettera c).
- 1.3 Nell’ambito delle richieste di connessione presentate a decorrere dal 1 luglio 2025, il titolare del punto di connessione attesta l’adempimento agli obblighi di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47, del DPR 445/2000.
- 1.4 Verifiche relative al rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 vengono attuate anche con il supporto della società GSE S.p.A. e della società Acquirente Unico S.p.A. e favorendo scambi automatizzati di dati tra il Sistema Informativo Integrato e la Piattaforma Unica Nazionale.

## **Articolo 2**

### *Modifiche e integrazioni alla deliberazione 541/2020/R/eel*

- 2.1 La deliberazione 541/2020/R/eel viene modificata come di seguito:
  - a) all’articolo 2, comma 4, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2027”;
  - b) all’articolo 3, comma 2, le parole: “Tra il 3 maggio 2021 e il 30 aprile 2023 e tra il 15 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “Tra il 3 maggio 2021 e il 30 aprile 2023, tra il 15 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024 e tra il 12 febbraio 2025 e il 30 giugno 2026”;
  - c) all’articolo 4, comma 1, le parole: “Nelle more di tale provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “Nelle more di tale provvedimento, da adottare entro il 30 giugno 2026”.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 3.1 Viene dato mandato al Direttore della Divisione Energia per
  - a) sviluppare nell’ambito dei Focus group per la mobilità elettrica, di cui alla deliberazione 634/2023/R/eel, valutazioni e consultazioni funzionali all’analisi di nuove strutture tariffarie, applicabili ad utenze connesse in bassa e media tensione, per stimolare un utilizzo efficiente ed uno sviluppo razionale delle reti elettriche;

- b) verificare con il CEI la possibilità di procedere entro il 31 luglio 2025 ad una revisione della normativa tecnica rilevante per l'implementazione di “controllori d'infrastruttura di ricarica”, tesa ad accelerare l'immissione sul mercato di dispositivi di ricarica conformi all'Allegato X alla CEI 0-21.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e alla società Acquirente Unico S.p.A.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 gennaio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*